

Diritto e altre forme di sapere. Una breve introduzione al costituzionalismo ambientale

di Carlo Casonato

Abstract: *Law and other forms of knowledge. A brief introduction to environmental constitutionalism* - This short introduction to the conference session focuses on three key aspects of the relationship between law and other scientific disciplines in the context of environmental constitutionalism. Firstly, it highlights the capacity of the Italian Constitution to interconnect various provisions (such as those related to health, individual development, equality, and peace) that collectively demand a significant shift towards environmental protection. Secondly, the introduction focuses on the imperative to translate textual provisions into tangible and enforceable actions, thereby converting the law on the books into effective law in action. Thirdly, the paper puts forward a concept of evidence-based law, with the aim of enhancing its scientific underpinnings and legitimacy. In this regard, the conference session is introduced as a platform for exploring the intersection of law and other sciences in the context of environmental constitutionalism.

Keywords: environmental constitutionalism, interdisciplinarity, law in action, evidence-based law

1

1. Introduzione

Il costituzionalismo ambientale e la prospettiva della sessione di cui si raccolgono in questa sede gli *Atti*, “L’ambiente tra diritto e altre scienze”, sono decisivi per il nostro presente e pongono questioni cruciali per il nostro futuro. In questa breve introduzione, proporrò tre ordini di considerazioni, legati il primo al diritto costituzionale, il secondo alla comparazione, il terzo al confronto con le altre scienze

2. Tutto si tiene

Un primo fattore di rilevanza del tema, nella prospettiva del diritto pubblico e costituzionale in particolare, è riconducibile alla revisione costituzionale che in Italia è intervenuta sugli articoli 9 e 41, inserendo le parole “ambiente”, “biodiversità”, “ecosistemi”, “tutela degli animali”; il tutto nell’interesse delle “future generazioni”. Si tratta di una modifica importante, che inserisce elementi di novità e, in parte, recepisce e precisa quanto già elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’ambiente, infatti, è già tempo presente nel diritto costituzionale italiano ed è fortemente collegato ad altri principi costituzionali più tradizionali. Un primo punto di

connessione evidente si può stabilire con la salute (art. 32 Cost. it.), grazie ad una serie di politiche nazionali, europee e internazionali e a una consolidata giurisprudenza costituzionale non solo italiana che ha sottolineato l'importanza della salubrità dell'ambiente i fini del benessere individuale e collettivo¹. A proposito di questo profilo, già si può notare l'importanza del dialogo fra diritto e altre scienze: una pubblicazione delle *National Academies of Sciences, Engineering and Medicine* del 30 agosto 2022 parla del futuro delle cosiddette *Environmental Health Sciences*² che hanno costituito una delle basi su cui l'amministrazione Biden è riuscita a far approvare un testo di legge cruciale al riguardo³, nonostante l'azione di contrasto da parte di molti portatori di interessi e della stessa Corte Suprema⁴.

Un secondo principio costituzionale collegato all'ambiente è l'eguaglianza (art. 3 Cost. it.) vista sotto diverse angolature: solo in un contesto di vita e lavoro adeguato, ad esempio, è possibile realizzare quel pieno sviluppo della persona umana che si collega anche a condizioni dignitose di esistenza e di equa distribuzione della ricchezza. Per fare un altro esempio relativo alla non discriminazione, si può fare riferimento alla conferma dei dati secondo cui i danni ambientali globali (legati al mutamento climatico) saranno più gravi per le popolazioni più povere, già sfruttate e vulnerabili⁵. L'impatto degli eventi estremi, in particolare, produrrà danni inversamente proporzionali al reddito, a conferma che – possiamo dire – “tutto si tiene”: clima, distribuzione della ricchezza, modelli di sviluppo, tutela e promozione dei diritti fondamentali. La rivista *Science*, al riguardo, ha pubblicato nel settembre del 2021 un articolo intitolato *Intergenerational inequities in exposure to climate extremes*, da cui si deduce come chi nasce oggi subirà i danni del cambiamento climatico in maniera molto più intensa rispetto ai propri genitori e nonni⁶.

Anche il ripudio della guerra (art. 11), in terzo luogo, può essere collegato alle tematiche ambientali e ai livelli di salute pubblica⁷. Ci sono, infatti, tanti modi per condurre operazioni belliche o per ostacolare il mantenimento della pace; e squilibri sociali come quelli menzionati sono strettamente collegati, anche in termini di mancata o iniqua distribuzione della ricchezza, all'insorgere dei conflitti.

¹ Fra gli altri, D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, 2022; J. Zinsstag et al. (eds), *One Health. The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, Cabi, 2021.

² Si tratta del documento *Toward a Future of Environmental Health Sciences. Proceedings of a Workshop* scaricabile al sito <https://nap.nationalacademies.org/read/26639/chapter/1>.

³ Si tratta del *Inflation Reduction Act of 2022* (IRA), che ha stanziato 369 miliardi di dollari, per i prossimi dieci anni, in programmi per la sicurezza energetica e il cambiamento climatico.

⁴ Si può leggere in quest'ottica il caso *West Virginia v. Environmental Protection Agency* del 30 giugno 2022.

⁵ M. Naddaf, *Climate change is costing trillions — and low-income countries are paying the price*, in *Nature*, 2022, Nov 7 2022.

⁶ W. Thiery, S. Lange et al., *Intergenerational inequities in exposure to climate extremes*, in *Science*, 2021, 374, 6564, 158-10.

⁷ Cfr. già B.S. Levy, V.W. Sidel (eds), *War and Public Health*, Oxford University Press, 2008.

Sulla base di questi esempi, la cui lista potrebbe allungarsi, può dirsi come – appunto – “tutto si tiene”, nel senso che la Costituzione contempla un intreccio di disposizioni strettamente collegate fra loro e relative alla necessità di cambiare passo in tema di tutela dell’ambiente e promozione delle politiche ambientali: salute, pieno sviluppo della persona, equa distribuzione della ricchezza, eguaglianza, pace. In questa prospettiva, inoltre, si pongono le basi per un definitivo superamento del dualismo che ha visto la contrapposizione fra antropocentrismo e biocentrismo: l’uno, in realtà, non è possibile senza l’altro. E al riguardo, si può segnalare come il *Green Deal* europeo e i primi atti legislativi emanati per la sua attuazione stiano modificando la Costituzione economica europea, iniettando all’interno delle tradizionali logiche di mercato obiettivi ambientali di carattere trasformativo⁸.

3. Law in the books and law in action

Il secondo punto di questa rapida introduzione, seguendo in qualche modo i termini dell’acronimo DPCE, ha a che fare con la comparazione e il superamento dei confini. È perfino banale ricordare come non abbia senso un diritto ambientale che si fermi alle frontiere statali; come non hanno senso *policies* che si limitino a intervenire all’interno di un solo paese: è piuttosto necessaria un’azione integrata, la più estesa e ampia possibile.

Ad un primo sguardo, sembra emergere un quadro confortante riguardo alla diffusione dei principi più diffusamente accolti in tema di tutela ambientale. Il diritto di vivere in un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile, così, è presente nelle legislazioni di oltre l’80 % dei paesi membri delle Nazioni Unite⁹. In particolare, il relatore speciale sul tema al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha riportato come 156 Stati (sui 193 dell’ONU) dispongano di una qualche disciplina in tema, e come 110 ne forniscano una copertura costituzionale (diretta o indiretta).

Ad una più attenta analisi, tuttavia, emerge un non trascurabile divario fra *the law in the books* e *the law in action*. Al riguardo, si potrebbero portare molti esempi relativi alla mancata attuazione concreta degli enunciati normativi. Così, passando agli effetti della sostanziale disattenzione nei confronti della necessità di improntare le politiche pubbliche, i comportamenti individuali e quelli collettivi verso principi di sostenibilità, possono ricordarsi le inondazioni che a fine settembre 2022 hanno colpito il Pakistan, sommergendo oltre un terzo del paese, causando almeno 1.500 morti accertati e un danno stimato di circa 40 miliardi di dollari; oppure i violenti incendi che hanno coinvolto diverse parti degli Stati Uniti. In termini di sostenibilità complessiva dei contemporanei modelli di sviluppo, inoltre, va registrato come nel 2022 il cd. *Earth Overshoot Day* (il giorno in

⁸ Una presentazione dell’atto in https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

⁹ Si veda il documento *Right to a healthy environment: good practices*, presentato in occasione della 43^a sessione dello *Human Rights Council* delle Nazioni Unite, 24 febbraio – 20 marzo 2020: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/32450;jsessionid=8D19A452FDE079FE0AFEAC85C360E61D>.

cui sono state consumate tutte le risorse che il pianeta è in grado di rinnovare in un anno) sia stato registrato il 28 luglio¹⁰.

Al riguardo, se la dimensione programmatica di tanti testi costituzionali e del diritto internazionale è in qualche modo fisiologica (le costituzioni sono anche un ponte fra il presente e il futuro) fermarsi alle nobili enunciazioni del *law in the books* (la dimensione meramente programmatica) disattendendo la necessità di mettere in pratica azioni istituzionali concrete e mutamenti del comportamento individuale e collettivo ne fa emergere il lato patologico.

4. Un diritto aperto: diritto e altre scienze

Proprio per dare concretezza ai propositi costituzionali menzionati, è necessaria una apertura del diritto e del discorso giuridico verso le altre forme di sapere. In riferimento a tematiche come quelle ambientali, in altri termini, è necessario procedere con un diritto *evidence-based*, che possa essere prima concepito e poi valutato sulla capacità di basarsi su dati quanto possibile imparziali e *peer-reviewed*¹¹. In questo senso, ad esempio, emerge l'importanza dell'apertura del diritto alle dimensioni di carattere ecologico ed economico, su cui si intratteranno i due successivi contributi raccolti in questi *Atti*. Un recente editoriale di *Science*, su questa linea, porta il titolo *Trickle-down climate risk regulation* e propone una linea di *policies* che disincentivi le banche americane dal finanziamento di attività che dimostrano un impatto negativo a livello di sostenibilità ambientale¹². Nell'editoriale, si afferma che il sistema con a capo la banca centrale Europea è più coerente rispetto a quello statunitense, il quale vede i propri istituti di credito comparire fra i maggiori finanziatori di combustibili fossili al mondo¹³.

Anche su questo profilo, quindi, sono necessari un diritto e una politica *evidence-based* e in dialogo con le altre discipline; un diritto ed una politica i quali, superando le incertezze di quanti ancora mettono in dubbio il

¹⁰ Si vedano i dettagli nel sito <https://www.overshootday.org/>. Nei primi anni '70, cadeva attorno alla metà di dicembre.

¹¹ Cfr. J.J. Rachlinski, *Evidence-based Law*, in *Cornell Law Review*, 2011, 901-924; C. Casonato, *Evidence Based Law. Spunti di riflessione sul diritto comparato delle scienze della vita*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1/2014, 179-208: <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/834/834>.

¹² A.M. Perrault, G. Giraud, *Trickle-down climate risk regulation*, in *Science*, 2022, 377, 6610, 1021.

¹³ L'editoriale prosegue: «The European Central Bank, for example, is signaling to banks that they must plan and make their transition away from financing of fossil fuels – to respond not only to their own risks but also to the science pointing to the necessity of this transition for the planet and financial system. Yet in the US, the primary regulators of national and community banks are narrowly zeroing in on risks posed to the largest banks – those with over \$100 billion in total consolidated assets – without attention to these banks' role in financing greenhouse gas-emitting activities and what they mean for other important financial actors. Such a “trickle-down” approach to regulation – assuming that protecting big banks will protect other, smaller financial entities and the financial system more broadly – obscures the financial crisis that is already underway and inadequately responds to scientific evidence on distinctive features of climate risk and impacts.»

cambiamento climatico o non puntano su azioni concrete ed efficaci per contrastarlo, agiscano con decisione verso un cambio di passo sulle tematiche ambientali¹⁴.

¹⁴ L'editoriale di Megan Mullin sul numero del 30 agosto 2022 di *Nature* riporta il titolo: *To adapt to climate impacts, come to grips with politics*; l'editoriale del numero uscito il 26 ottobre ricorda lo stesso impegno per il mondo scientifico: *Do the science on sustainability now*.

